

Allegato "B" al repertorio numero 70661/30057

Statuto della fondazione

"FONDAZIONE GIUSEPPE E PERICLE LAVAZZA - ETS"

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (d'ora innanzi anche "CTS"), la Fondazione denominata

"FONDAZIONE GIUSEPPE E PERICLE LAVAZZA - ETS"

(d'ora innanzi anche "la Fondazione").

La Fondazione dovrà usare l'acronimo "ETS" ("Ente del Terzo Settore") nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Torino (TO).

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 2, del CTS, esercitabili in Italia ed all'estero:

- lettera a): *"interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni"*;
- lettera b): *"interventi e prestazioni sanitarie"*;
- lettera c): *"prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni"*;
- lettera d): *"educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni"*;
- lettera e): *"interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"*;
- lettera g): *"formazione universitaria e post-universitaria"*;
- lettera h): *"ricerca scientifica di particolare interesse sociale"*;
- lettera i): *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e*

Atto reg. a Torino - DP I

il 20/06/2024

al n° 28517 Serie 1T

per € 0,00

*delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";*_____

- lettera n): *"cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni";*_____

- lettera o): *"attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile";*_____

- lettera s): *"agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni";*_____

- lettera u): *"beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo";*_____

- lettera w): *"promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".*_____

La Fondazione persegue, pertanto, le proprie finalità in particolare nel campo dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza sociale e della tutela della natura e dell'ambiente, sia in Italia che all'estero._____

In particolare, nel conseguimento delle sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in coerenza con essi, la Fondazione eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività:_____

- la promozione, lo sviluppo, il finanziamento ed il coordinamento, anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici e/o privati, di iniziative e progetti che abbiano lo scopo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro di comunità e soggetti in stato di disagio, con particolare riferimento alle popolazioni dei paesi produttori di caffè;_____

- la promozione, lo sviluppo, il finanziamento ed il coordinamento, anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici e/o privati, di iniziative e progetti che abbiano lo scopo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle comunità produttrici di caffè, anche mediante il rafforzamento del ruolo delle donne all'interno delle famiglie che appartengono a tali comunità e la valorizzazione delle giovani generazioni (se del caso anche tramite programmi di formazione volti a motivare i

giovani a proseguire il lavoro nelle piantagioni di caffè);

- la promozione, lo sviluppo, il finanziamento ed il coordinamento anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici e/o privati, di indagini, ricerche, studi, attività, iniziative e progetti volte alla valorizzazione ed alla tutela dell'ambiente ed in particolare alla promozione, diffusione ed attuazione di nuove metodologie atte a introdurre il concetto di sostenibilità ambientale, economica e sociale nella coltivazione e nella lavorazione del caffè ed il loro miglioramento produttivo ed economico, anche mediante la promozione di buone pratiche agricole resilienti al cambiamento climatico;

- la promozione, lo sviluppo, il finanziamento ed il coordinamento anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici e/o privati, di indagini, ricerche, studi, attività, iniziative e progetti relativi al settore del caffè, ivi compresi quelli indirizzati a conoscere le condizioni socio-economiche delle popolazioni dei paesi produttori di caffè ed a migliorarne le condizioni di vita e di lavoro, individuandone le evoluzioni demografiche attuali e future e contribuendo all'individuazione di politiche rispondenti ai loro bisogni, nonché l'incentivazione di attività formative in favore delle comunità produttrici di caffè ed organizzazioni di produttori;

- la promozione, lo sviluppo, il finanziamento ed il coordinamento anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici e/o privati, di indagini, ricerche, studi, attività, iniziative e progetti relativi ai temi della riforestazione, della diversificazione delle colture per favorire una maggiore produzione alimentare e all'introduzione di tecnologie a supporto della coltivazione del caffè;

- il finanziamento e l'erogazione di borse di studio e premi ai giovani/studiosi di qualsiasi nazionalità positivamente distinti per studi, ricerche od impegno nei settori sopraindicati;

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di collettività e/o individui in casi speciali di eccezionale gravità ed urgenza.

La Fondazione, quindi, potrà nell'ambito delle attività di interesse generale:

a. intraprendere qualsiasi operazione che, di volta in volta, sarà ritenuta necessaria al fine di promuovere ed attuare lo scopo della Fondazione;

b. sovvenzionare o partecipare a progetti gestiti da qualsiasi ente, pubblico e/o privato, e istituzione di natura caritatevole, per qualsiasi scopo considerato coerente con quelli della Fondazione;

c. effettuare donazioni e versare contributi ad enti, pubblici e/o privati, che abbiano scopi coerenti con quelli della Fondazione;

d. promuovere, partecipare, organizzare eventi, conferenze, mostre o riunioni e ogni altra attività che possa contribuire al perseguimento dello scopo della Fondazione;

e. scrivere, stampare, pubblicare emettere e fare circolare documenti, materiali, periodici, o qualsiasi altro mezzo di comunicazione (anche digitale) nei limiti degli scopi della Fondazione.

La Fondazione, inoltre, potrà svolgere, in via accessoria rispetto alle

attività di cui sopra, attività secondarie ai sensi ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono ricomprese:.....

i. il finanziamento o l'acquisto di partecipazioni in enti e società terze che operino in settori correlati a quelli collegati alle finalità di interesse generale perseguite dalla Fondazione;.....

ii. la partecipazione a progetti ed iniziative che comportino eventualmente l'ottenimento per la fondazione di beni o servizi utili al perseguimento delle proprie finalità di interesse generale.

Articolo 4 - Attività di volontariato.....

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del CTS.

Articolo 5 - Patrimonio e fondo di gestione.....

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria esclusivamente allo scopo di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:.....

- dal fondo di dotazione originario conferito dal Fondatore;.....

- dalle donazioni, contributi, elargizioni, oblazioni ed erogazioni (siano essi in danaro o altre utilità, ivi compresi beni mobili ed immobili) pervenute alla Fondazione a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;.....

- dalle somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del proprio patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone, altresì, di un fondo di gestione costituito dalle seguenti entrate:.....

- redditi derivanti dal suo patrimonio;.....

- ogni donazione, contributo, elargizione, oblazione ed erogazione (siano essi in danaro o altre utilità, ivi compresi beni mobili ed immobili) pervenute alla Fondazione e che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;.....

- gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività e che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Tutti i versamenti destinati al patrimonio o al fondo di gestione della

Fondazione sono da intendersi in ogni caso a fondo perduto; tali versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso e quindi nemmeno in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, né in alcun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato, né il versamento crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a qualsiasi titolo.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 6 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio ed entro il 30 giugno di ciascuno anno, il Consiglio di Amministrazione deve redigere, nei modi e nei termini di legge, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione effettua il deposito del bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 7 - Bilancio sociale

Entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, il Consiglio d'Amministrazione predispone, in conformità alle previsioni di Legge e tenuto conto, in particolare, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte, il bilancio sociale.

La Fondazione, entro il 30 giugno di ogni anno, deposita il bilancio sociale presso il registro unico nazionale del Terzo settore e lo pubblica nel proprio sito internet.

Articolo 8 - Fondatore

E' Fondatore il soggetto intervenuto nell'atto costitutivo.

Il Presidente deve, almeno una volta all'anno, convocare una riunione del Fondatore per informarlo in merito alle attività e ai programmi della Fondazione; in dette occasioni il Fondatore, quando necessario, provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente e, se nominati, fino ad un massimo di due Vice Presidenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Comitato Scientifico, se nominato;
- e) l'Organo di Controllo.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Fondatore "LUIGI LAVAZZA - SOCIETA' PER AZIONI" (d'ora innanzi anche "*il Fondatore*"), che, in occasione del suo rinnovo, ne determina il numero dei componenti da tre a sette e la durata unica per l'intero consiglio, non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni.

Due componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovranno essere scelti dal Fondatore tra i discendenti uno di Giuseppe Lavazza e l'altro di Pericle Lavazza, figli di Luigi Lavazza fondatore della Società per Azioni Luigi Lavazza, ai quali la Fondazione è titolata.

I membri del Consiglio di Amministrazione eletti durano in carica per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, secondo le determinazioni assunte dal Fondatore.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante/i consiglieri mancanti verrà/verranno sostituiti dal consigliere o dai consiglieri nominato/i dal Fondatore fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Qualora, per dimissioni o altre cause, cessi la maggioranza dei Consiglieri, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno, senza indugio, informare il Fondatore affinché nomini il nuovo Consiglio.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Organo di Controllo dovrà, senza indugio, informare il Fondatore affinché nomini il nuovo Consiglio; l'Organo di Controllo potrà compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare compensi annui da corrispondere ai Consiglieri; i compensi individuali annui non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6, lettera c), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telematica (*email*) o altro sistema informatico con semplice preavviso di ventiquattro ore.

E' espressamente attribuita al Consiglio d'Amministrazione la facoltà discrezionale di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché i

medesimi garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; in tale ipotesi, non sarà necessario che il Presidente, il Segretario o il notaio, ove previsti, si trovino nel medesimo luogo, con la conseguenza che il relativo avviso di convocazione dovrà omettere l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

L'avviso di convocazione, nel dare atto della scelta effettuata dal Consiglio d'Amministrazione, dovrà precisare in modo puntuale la piattaforma di collegamento da utilizzare e le relative modalità di accesso, ferma la possibilità che l'organo amministrativo stesso si riservi la facoltà di fornire le indicazioni di cui sopra mediante una successiva comunicazione.

Qualora uno o più Consiglieri si trovino nelle condizioni di non poter partecipare alla riunione mediante la piattaforma di collegamento indicata nell'avviso di convocazione, essi dovranno comunicarlo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il giorno precedente a quello fissato per la riunione, all'organo amministrativo, il quale provvederà a predisporre apposito meccanismo di recupero dell'istanza partecipativa.

In caso di malfunzionamento del collegamento, il Presidente dovrà interrompere la riunione, rinviando la medesima e dandone avviso con le modalità previste per la convocazione.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche del presente Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro vidimato il relativo verbale, che viene sottoscritto solo da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario verbalizzante, che può essere anche un notaio, nominato appositamente dal Presidente o da un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione nessuno escluso né eccettuato.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) all'approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il 30 giugno del bilancio consuntivo;
- b) all'approvazione entro il 30 giugno del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, qualora statutariamente previste;
- c) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle

erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti ricevuti dalla Fondazione;.....

d) agli acquisti, alla costruzione ed all'alienazione dei beni mobili ed immobili in proprietà o altro diritto reale ed agli investimenti del denaro ricavato;.....

e) alla predisposizione, stipula e modifica di eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione;.....

f) alla determinazione dei compiti, della durata dell'incarico, delle modalità di funzionamento e degli emolumenti del Segretario della Fondazione;.....

g) alla nomina ed alla revoca del Comitato Scientifico ed alla determinazione delle modalità di funzionamento e dei suoi emolumenti;.....

h) alla nomina ed alla revoca del Comitato Esecutivo precisandone poteri, deleghe conferite ed i compensi;.....

i) alla determinazione del compenso per il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri e degli emolumenti per l'Organo di Controllo;.....

j) alla assunzione di affidamenti bancari utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali;.....

k) all'approvazione dei progetti da promuovere, organizzare gestire, finanziare o supportare in qualsiasi forma;.....

l) alle modifiche del presente Statuto.

Articolo 11 - Presidente e Vice Presidente.....

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti, che durano in carica per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare, con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice civile, una o più delle proprie attribuzioni al Presidente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ferma la facoltà di impartire al Presidente direttive ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega stessa.

Al Presidente spetta, tra l'altro:.....

- convocare, un mese prima della scadenza del suo mandato, il Fondatore per l'elezione dei Consiglieri e dell'Organo di Controllo, predisponendo all'uopo liste di candidati ritenuti particolarmente meritevoli;.....

- convocare e presiedere le riunioni del Fondatore, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;.....

- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;.....

- nominare procuratori speciali nell'ambito dei poteri conferitigli;.....

- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;.....

- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o comprovato impedimento del Presidente i suoi poteri sono provvisoriamente assunti dal Vice Presidente.

Articolo 12 - Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario determinandone compiti e poteri.

Il Segretario, d'intesa con il Presidente o con il/i Vice Presidente/i, cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione.

Il Segretario ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico, senza diritto di voto, redigendone il verbale, ove dalla Legge o dallo Statuto non ne sia richiesta la redazione da parte di un notaio.

Articolo 13 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere, precisandone i poteri e le funzioni delegate.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano per analogia le regole stabilite per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico composto da tre a sette membri, scelti fra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione i quali nomineranno nel loro ambito un Presidente che abbia un riconosciuto prestigio personale e culturale.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con parere consultivo e non vincolante, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della Fondazione.

Il Comitato Scientifico fornisce al Consiglio di Amministrazione pareri di valutazione sulle proposte scientifiche e operative.

Per il funzionamento del Comitato Scientifico si applicano per analogia le regole stabilite per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Organo di Controllo

Il Fondatore provvede alla nomina di un Organo di Controllo che può essere monocratico o, in alternativa, collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

All'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'articolo 30 del CTS.

Articolo 16 - Revisione legale dei conti

Laddove ciò sia richiesto per Legge o ritenuto opportuno, e sempreché la revisione legale dei conti non sia esercitata, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 30, comma 6, e 31, comma 1, del CTS, dall'Organo di Controllo, il Fondatore nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale dei Conti ha diritto di assistere alle riunioni del Con-

siglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato.-----

Articolo 17 - Durata-----

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.-----

Articolo 18 - Estinzione e Scioglimento-----

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri, nonché di tutti i rappresentanti della Famiglia Lavazza presenti nel Consiglio d'Amministrazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.-----

Esso delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'articolo 9 del CTS, ferma la necessità che il patrimonio venga devoluto ad altre fondazioni riconducibili alla Famiglia Lavazza.-----

Articolo 19 - Rinvio-----

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle disposizioni normative e regolamentari applicabili alla Fondazione *ratione temporis*.-----

FIRMATI:-----

GIOVANNI ZANETTI-----

GIOVANNA IOLI NOTAIO-----

Il sottoscritto Giovanna Ioli, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'allegato "B" all'atto repertorio n. 70661/30057 è conforme all'originale. Lì, Torino, 20 giugno 2024